



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

ORDINANZA N. 68 DEL 20/04/2026

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

OGGETTO: PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI E MANUTENZIONE DEI FOSSI.

IL RESPONSABILE

Premesso che sono pervenute segnalazioni al Comune di Altopascio da parte di cittadini che lamentano la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi tipo d'intervento di potature delle piante e/o manutenzione delle fosse per la regimazione delle acque piovane;

Dato atto che risulta necessario provvedere alla manutenzione dei terreni incolti ai fini del degrado costituito dalla vegetazione infestante fungente da habitat per la proliferazione di animali e causa di ostruzione di canali, fossi e cunette delle acque oltre alla prevenzione di possibili incendi;

Vista:

- la Delibera CC n. 13 del 17/4/2025 che inserisce l'art. 9 bis e modifica l'art. 32 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana e norme per la convivenza civile approvato con Delibera CC n.38 del 30/5/2017;
- la Delibera CC n. 5 del 31/3/2026 che modifica l'art. 9 bis comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana e norme per la convivenza civile approvato con Delibera CC n.38 del 30/5/2017 modificato con Delibera CC 13/2025;

Considerato che l'art. 9 bis in vigore – Interventi per la ripulitura di terreni incolti e manutenzione dei fossi del sopracitato regolamento prevede:

- al comma 1 - *Ai fini della prevenzione degli incendi i proprietari, gli affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli incolti e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il termine fissato ogni anno con ordinanza del responsabile dell'Ufficio Ambiente, i seguenti interventi:*
 - a) *lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;*
 - b) *mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi ed arbusti;*
 - c) *eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta”.*
- al comma 2 - *Durante tutto l'anno é fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari o ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni (agricoli, incolti o aree verdi):*
 - a) *di effettuare la manutenzione, pulizia e spurgo, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi principali;*
 - b) *di mantenere, all'interno del centro abitato, i terreni puliti e curati;*

Ritenuto necessario emettere la presente ordinanza rivolta alla generalità delle persone ed alla

cittadinanza tutta precisando che pertanto non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990 e s.m.i.;

Vista la Legge 689/81 e s.m.i, art. 16 comma 2;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il D. Lgs 267/2000 “Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i;

Vista la Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i;

Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i;

Visto la Legge Regionale n. 39/2000 “Legge Forestale Toscana” e s.m.i;

Visto il DPGR n. 48/2003 “Regolamento forestale della Toscana” e s.m.i;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana e norme per la convivenza civile approvato con Deliberazione CC n. 38/2017 così come modificato con la Delibera CC n. 13 del 17/4/2025 e successiva Deliberazione CC n. 5 del 31/3/2026;

Visto il Decreto Sindacale n.20 del 30/12/2022 con cui viene attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree, di procedere a propria cura e spese, **entro e non oltre il 30 Giugno 2026** ad eseguire i seguenti interventi sul territorio:

- al comma 1 - Ai fini della prevenzione degli incendi i proprietari, gli affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli incolti e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il termine fissato ogni anno con ordinanza del responsabile dell'Ufficio Ambiente, i seguenti interventi:

a) lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;

b) mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi ed arbusti;

c) eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta”.

- al comma 2 - Durante tutto l'anno é fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari o ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni (agricoli, incolti o aree verdi):

a) di effettuare la manutenzione, pulizia e spurgo, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi principali;

b) di mantenere, all'interno del centro abitato, i terreni puliti e curati.

RICORDA CHE:

- Lo stesso art. 9 bis al comma 2 del citato Regolamento prevede che *“durante tutto l'anno è fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari o ai conduttori a qualsiasi titolo di effettuare la manutenzione, pulizia e spurgo, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi principali”*.
- In caso di inottemperanza anche parziale a quanto sopra ordinato, oltre ad applicare il regime sanzionatorio, il Comune procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari per l'eliminazione delle situazioni di degrado e pericolo e per il ripristino delle condizioni di igiene e decoro dei luoghi.
- L'esecuzione avverrà in danno dei soggetti obbligati, con addebito integrale di tutte le spese sostenute dal Comune. Il recupero delle somme anticipate dal Comune di Altopascio sarà effettuato mediante le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa vigente.

DISPONE CHE:

- All'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, sono applicate le sanzioni dell'art. 9 bis c.3 e dell'art. 32 c. 2 del Regolamento di Polizia Urbana e norme per la convivenza civile n. 38/2017 come modificato dalla DCC n. 13 del 17/4/2025 e successiva DCC n. 5 del 31/03/2026.
- L'art. 9 bis c.3 recita *"Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 500 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi"*.
- L'art. 32 c. 2 prevede *"Chiunque viola le disposizioni di cui agli art 9 bis, art.10, co2 lett. f), art.13, co1 e art.14, co1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 400,00, ai sensi dell'art.16, co2 della Legge n°689/1981, così come modificata dall'art.6-bis della Legge n°125/2008."*
- La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e divulgata con i mezzi di partecipazione ritenuti più idonei a favorire una immediata consapevolezza per tutti gli interessati.
- La stessa sia trasmessa al Comando della Polizia Locale per la vigilanza sull'osservanza delle modalità sopra individuate.

E INFORMA CHE:

- Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (TAR), entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.
- La responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Saskia Cavazza, Responsabile del Settore Pianificazione e sviluppo del territorio.

IL RESPONSABILE
CAVAZZA SASKIA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*